



COMUNE DI POMPU
(Provincia di Oristano)

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N° 24 DEL 28-06-2021

Oggetto	APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DEL SERVIZIO DEI RIFIUTI URBANI PER L'ANNO 2021 SECONDO MTR ALLEGATO ALLA DELIBERA ARERA 443/2019
----------------	---

*L'anno **duemilaventuno** addì **ventotto** del mese di **giugno**, alle ore **21:30**, in modalità videoconferenza, a seguito di invito diramato dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria ed in seduta Pubblica di Prima Convocazione.*

*Presiede la seduta il SINDACO Atzei Moreno
Risultano presenti Signori:*

Atzei Moreno	P	PANI SIMONE	P
SANNA ROBERTO	P	PANI ALESSANDRO	P
ARDU CARLO	P	MELIS ARIANNA	A
ARDU ILENIA	P	SOI CLAUDIA	P
PIGA ALESSANDRA	P	OGGIANU ANDREA	P
CORONA LAURA	P		

Presenti n. 10 e Assenti n. 1.

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Marco Marcello

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013, è stata istituita la Tassa sui Rifiuti (TARI);

TENUTO CONTO che, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della TARI;

VISTO l'art. 8 del DPR 158/1999 che prescrive la determinazione della tariffa sui rifiuti in base all'approvazione del piano economico finanziario come disciplinato dall'articolo medesimo;

VISTA la L. 205/2017 che ha attribuito all'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) le competenze di regolazione e controllo sul ciclo dei rifiuti urbani. In particolare, sono state assegnate ad ARERA anche in questo settore la totalità delle attribuzioni previste dalla propria legge istitutiva n. 481/95, da esercitare in coerenza con le specifiche finalità e principi espressamente individuati dalla legge, nonché in base alle ulteriori attribuzioni e finalità previste;

CONSIDERATO CHE:

- con deliberazione 225/2018/R/RIF, l'Autorità ha avviato un procedimento per l'adozione di provvedimenti volti a introdurre un nuovo sistema tariffario in materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati;
- con il documento per la consultazione 713/2018/R/RIF l'Autorità ha illustrato i primi orientamenti per la definizione della regolazione tariffaria del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, prospettando quale termine per l'entrata in vigore della nuova disciplina, il 1° gennaio 2020;
- con deliberazione 715/2018/R/RIF, l'Autorità ha avviato un procedimento per istituire un sistema di monitoraggio delle tariffe per il servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione per gli anni 2018 e 2019 e tutti gli esercenti del ciclo di gestione dei rifiuti sono tenuti a trasmettere, all'Ente di governo d'ambito o, se mancante o non operativo, ad altra autorità territorialmente competente per la loro validazione, i costi sostenuti e le relative fonti contabili obbligatorie che certifichino gli elementi di costo e investimento;
- nell'Allegato A alla deliberazione 242/2019/A, tra gli obiettivi strategici per il triennio 2019-2021, l'Autorità ha indicato la definizione di "Regole tariffarie chiare e trasparenti per la copertura dei costi efficienti della gestione dei rifiuti";

PRESO ATTO che con la delibera 443 del 31/10/2019 con decorrenza dall'anno 2020, l'Autorità reca le disposizioni aventi ad oggetto la determinazione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento e la determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti per il periodo 2018-2021, introducendo rilevanti novità nel contenuto e nel procedimento di approvazione, nonché, con l'Allegato A alla delibera, la disciplina del nuovo metodo tariffario (MTR);

RICHIAMATI:

- l'art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23/12/2000 come modificato dall'art. 27, comma 8 della Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001, che prevede che "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione";

- l'art.1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del Bilancio di Previsione;

CONSIDERATO CHE:

- con la L. 77/2020, di conversione del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, (c.d. Decreto Rilancio) veniva introdotto il comma 3 bis dell'art. 106, stabilendo che "per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021";
- con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2021;
- con l'art. 30, comma 4 del D.L. 41/2021 (c.d. D.L. Sostegni) si è disposto il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali al 30 aprile 2021;
- con il D.L. n. 56 del 30 aprile 2021 (c.d. Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi), art. 3 comma 2, si sono ulteriormente prorogati i termini per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali al 31 maggio 2021;
- al contempo, l'art. 30, comma 5 del medesimo D.L. 41/2021 (c.d. D.L. Sostegni) ha disposto che "i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile";

RILEVATO che nell'art. 6 della Delibera 443/2019 l'Autorità disciplina la procedura di approvazione del piano economico finanziario (PEF), prevedendo il coinvolgimento di tre soggetti:

- Gestore: predispone annualmente il piano economico finanziario e lo trasmette all'Ente Territorialmente Competente;
- Ente Territorialmente Competente (ETC): verifica e valida i dati ricevuti dai gestori, definisce i parametri /coefficienti di sua competenza, elabora il piano economico finanziario definitivo e lo trasmette ad ARERA entro 30 gg dalla validazione;
- Arera: approva il PEF, con o senza modificazioni, verificando la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa;

ATTESO che l'art. 1.1 dell'MTR definisce l'ETC come «L'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente;

RILEVATO che la Delibera di Giunta della Regione Sardegna n. 69 del 23 dicembre 2016 approvava l'aggiornamento del Piano Regionale di Gestione Rifiuti (PRGR), con il quale fissava le nuove linee programmatiche di intervento che prevedono, in particolare, un unico Ambito Territoriale Ottimale (ATO) corrispondente con l'intero territorio regionale, governato da un Ente di Governo unico da istituirsi con apposita legge e a cui i Comuni parteciperanno obbligatoriamente;

PRESO ATTO che, alla data odierna, il Consiglio Regionale non ha mai dato seguito alla Delibera istitutiva dell'Ente di Governo dell'ATO come programmato nel Piano suddetto;

CONSIDERATO che il Comune è soggetto a svolgere le funzioni di Ente Territorialmente Competente fintanto non sopraggiunga la costituzione e l'effettiva operatività dell'Ente di Governo come sopra delineato;

VERIFICATO che ai sensi dell'art. 4 della delibera 443/2019, la determinazione delle entrate tariffarie avviene sulla base di dati certi, verificabili e desumibili da fonti contabili obbligatorie;

ATTESO che l'art. 6 della delibera 443/2019 definisce la procedura di approvazione, come di seguito:

- i gestori predispongono annualmente, per la parte di loro competenza, il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmettono all'Ente Territorialmente Competente, corredato da una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, di veridicità dei dati trasmessi e una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili;
- l'Ente Territorialmente Competente procede alla validazione dei dati e delle informazioni, necessari per l'elaborazione del piano economico finanziario, con la verifica della completezza, della coerenza e della congruità;
- l'Ente Territorialmente Competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario;
- l'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e in caso di esito positivo, approva;

CONSIDERATO CHE:

- in data 05/01/2021, la ditta ETAmbiente S.p.a. in qualità di gestore del servizio integrato di igiene urbana e ambientale, mediante posta certificata, ha provveduto alla trasmissione alla Unione dei Comuni Parte Montis, responsabile dell'appalto del servizio integrato di gestione dei RU, del piano economico finanziario corredato da una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, di veridicità dei dati trasmessi e una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile;
- Nell'analisi della documentazione trasmessa, l'Ente scrivente, di concerto con l'Unione della Parte Montis e con gli altri Comuni aderenti all'appalto associato, trasmetteva una nota di integrazione dei dati trasmessi in data 25/02/2021 evidenziando delle criticità nei dati trasmessi. In particolare:
 - o la mancanza di indicazione dei costi contabili sostenuti per l'annualità 2017 ai fini del calcolo della componente a conguaglio sia in parte variabile che in parte fissa, come da art. 15 del MTR;
 - o il calcolo dei costi di ammortamento calcolati secondo principi generali bilancistici e non secondo riclassificazione dei medesimi costi sulla base dei principi del nuovo MTR;
 - o infine, la mancanza di indicazione dei costi di CTS e CTR, come precisato anche dall'art. 7.7 del MTR, per cui "nel caso in cui il gestore non

svolga (in tutto o in parte) direttamente l'attività di trattamento e smaltimento e l'attività di trattamento e recupero, le rispettive componenti di costo CTSa e CTRa sono ottenute come prodotto tra il corrispettivo unitario del servizio (coerente con i valori di mercato ed espresso in euro/tonnellata) e i quantitativi conferiti (espressi in tonnellate)" in base "alla tariffa praticata dal titolare dell'impianto determinata in esito a procedure negoziali" (art. 7.8 MTR)

- In data 03/03/2021 la Ditta ETAmbiente S.p.a. riscontrava la suddetta richiesta trasmettendo l'integrazione documentale richiesta. Per quanto riguarda i dati contabili 2017, venivano trasmessi i medesimi costi già allegati tra gli atti dichiarati nelle more procedura di validazione del PEF TARI 2020;
- in data 18/05/2021 l'Ufficio Finanziario, nella cui area è ricompresa l'Ufficio Tributi, nella persona del Responsabile, in qualità di gestore del servizio integrato rifiuti per la parte gestione tariffe e rapporti con gli utenti, ha provveduto alla redazione e trasmissione del piano economico finanziario corredato da una dichiarazione, sottoscritta dal funzionario responsabile, di veridicità dei dati trasmessi e una relazione che illustra i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile;

CONSIDERATO CHE il Piano Economico Finanziario secondo il nuovo MTR ARERA è il risultato di un complesso documentale acquisito nelle varie fasi della procedura di validazione e, pertanto, tutti i documenti trasmessi dai Gestori unitamente a quelli redatti in tal sede ai fini della definitiva validazione vengono quivi espressamente richiamati anche in riferimento alle relazioni tecniche ed economiche riguardanti la gestione del servizio integrato comunale dei rifiuti urbani;

RILEVATO che si è proceduto alla validazione dei dati e delle informazioni comunicati dai gestori, necessari all'elaborazione del piano economico finanziario 2021, secondo MTR allegato alla delibera ARERA 443/2019;

DATO ATTO che, in Deroga all'ex art. 107 c.5 D.L. 18/2020 è stato inserito un valore pari a -€ 3.991,00 (valore negativo) dato dalla differenza tra costi variabili da PEF 2020 e costi variabili 2019, e un valore pari a € 4.349,00 (valore positivo) dato dalla differenza tra costi fissi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR e costi fissi 2019;

RITENUTO non necessario rateizzare detto conguaglio su più annualità, computandolo interamente sul PEF TARI 2021;

RILEVATO che dallo schema di piano finanziario per l'anno 2021 in conseguenza dell'applicazione del nuovo MTR Arera si evince un costo complessivo di gestione del servizio pari a € 31.545,00;

CONSIDERATO che il rapporto tra sommatoria delle entrate tariffarie dell'anno 2020 e dell'anno 2021 è pari a 1,3883 superiore al parametro indicato nell'art. 4.1 dell'allegato alla Delibera Arera 443/2019;

ATTESO che si ritiene non necessario procedere alla richiesta del superamento del limite alla crescita annuale, come da art. 4.5 dell'allegato alla Delibera Arera 443/2019, in quanto non si rilevano situazioni di squilibrio economico finanziario per la gestione del servizio integrato rifiuti rispetto al dato dei costi efficienti derivanti dall'applicazione del nuovo MTR;

DATO ATTO che, pertanto, il limite massimo delle entrate tariffarie ammesso, secondo l'art. 4.1 dell'allegato alla Delibera Arera 443/2019, è pari a € 23.018,00;

ATTESO che il costo complessivo di gestione servizio integrato rifiuti, pari a € 23.018,00, dovrà essere interamente coperta dalle susseguenti entrate tariffarie calcolate per il 2021 secondo il metodo indicato dal DPR 158/1999;

RICHIAMATA la Relazione di accompagnamento dell'Ente Territorialmente Competente allegata alla presente per il dettaglio di tutte le scelte tecniche operate ai fini della validazione del PEF TARI;

DATO ATTO che con successivo provvedimento si procederà all'approvazione delle tariffe partendo dalle risultanze finanziarie di cui al piano oggetto del presente provvedimento;

DATO ATTO che rimane ferma l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 504/1992 nella misura fissata con deliberazione adottata dalla Provincia di riferimento;

RITENUTO di dover quindi approvare il Piano Tecnico Economico Finanziario, al fine di poter garantire l'applicazione del tributo a partire dal 1° gennaio 2021;

DATO ATTO che tale piano è composto da una relazione tecnica descrittiva del servizio di gestione dei rifiuti e da una parte finale economica, nella quale vengono determinati i costi fissi e variabili da recuperare attraverso la tariffa calcolata secondo il MTR ARERA allegato alla Delibera 443/2019, la cui documentazione è stata acquisita nel complesso della nuova procedura di validazione del PEF e, pertanto, l'intera documentazione viene quivi integralmente richiamata quale parte integrante ed essenziale della presente;

Con votazione unanime espressa nelle forme di legge,

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono ripetute e trascritte:

1. **DI DARE ATTO** che l'Ente ha provveduto alla determinazione di un nuovo Piano Economico e Finanziario della gestione del servizio dei rifiuti urbani per l'anno 2021 sulla base delle disposizioni ARERA;
2. **DI APPROVARE** il Piano Economico e Finanziario della gestione del servizio dei rifiuti urbani per l'anno 2021 dal quale risulta un costo complessivo pari a € 23.018,00 che viene allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
3. **DI DARE ATTO** che nel bilancio di previsione 2021 verrà iscritta la corrispondente risorsa a titolo di TARI a copertura del costo del servizio;
4. **DI PROCEDERE** a trasmettere la documentazione che compone il PEF TARI 2021 ad ARERA entro 30 giorni dalla efficacia della presente delibera.

Infine, stante l'urgenza,

DELIBERA

la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
Ing. Moreno Atzei

Il Segretario
Dott. Marco Marcello

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005)